

Per facilitare la lettura

Il nostro documento si compone di alcune premesse per introdurre riflessioni generali sulla materia e si articola poi in 12 punti su cui abbiamo concentrato le nostre osservazioni desunte dall'analisi delle due proposte di legge e del dossier che le confronta.

Premettiamo che il meccanismo giuridico attraverso il quale si giustificano i contenuti delle leggi non può essere analizzato da noi sia per problemi di tempo sia per mancanza di conoscenza specifica dei riferimenti legislativi che vengono continuamente citati nelle ipotesi di legge.

Abbiamo provveduto ad estrapolare alcuni passaggi dal dossier accluso che ci sembravano particolarmente significativi. Le nostre osservazioni seguono gli estratti.

Premesse

A nostro avviso entrambe le proposte di legge non risolvono le questioni centrali sul giornalismo che in estrema sintesi indicheremo in tre punti:

- 1) qualità dell'informazione
- 2) la qualificazione professionale di chi fa informazione
- 3) la pubblica utilità del prodotto informativo

Per garantire il pluralismo informativo è necessario comprendere l'evoluzione che l'editoria e l'informazione stanno avendo: le "nuove" forme attraverso cui le informazioni giungono ai cittadini. Il secondo presupposto da cui partire per giungere ad una via corretta di finanziamento statale all'editoria è comprendere che il cosiddetto digitale non è e non deve essere contrapposto all'informazione cartacea.

Ci pare che la percezione della nascita dell'informazione online sia definita come una crisi dell'edizione cartacea che si limita a riproporsi con gli stessi criteri pubblicando testi online. Il giornalismo digitale è ben altro. Digitale non è un mondo a parte è il mondo insieme all'analogico ed entrambi rappresentano la cultura del nostro tempo.

Nella presentazione delle proposte di legge la parte dedicata all'online e al digitale appare limitata e non chiara. La natura culturale profonda del cambiamento in essere nell'editoria e nel mondo della comunicazione in generale andrebbe, a nostro avviso, studiata e compresa per riuscire a inserire in modo congruo nelle proposte di legge anche tale segmento. Non ha più senso pensare a universi alternativi e a forme di giornalismo in conflitto o in contrapposizione. Dobbiamo prendere atto dell'avvenuto cambiamento e preoccuparci di riformulare le nostre riflessioni in merito tenendo conto dei mutati scenari.

Prendiamo ad esempio l'ultimo gigantesco passaggio della rivoluzione digitale in corso quello che ha reso accessibile davvero a tutti e senza bisogno di alcuno studio o preparazione specifica l'universo digitale attraverso l'uso degli strumenti "mobile". Riflettiamo su questo: basta uno smartphone, o un tablet e una app. per realizzare qualunque cosa e non solo nel mondo digitale.

Il giornale sia esso cartaceo o digitale è un'opera collettiva. Al centro del dibattito dobbiamo porre la funzione del giornalismo non il giornalista.

Ad una crisi profonda e che riguarda la società come quella che stiamo vivendo, possiamo rispondere come giornalisti non in quanto singoli ma come agenti di un'impresa collettiva e che solo come collettivo possiamo realizzare, che si chiama giornale. Un editore garantisce un processo collettivo di costruzione di un processo informativo. La forma giornale serve soprattutto a tutelare il lettore.

Estratti e osservazioni

1) << L'A.C. 3317 delega il Governo a provvedere alla ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria, mentre l'A.C. 3345 opera direttamente la stessa ridefinizione, senza prevedere nessuna abrogazione delle disposizioni vigenti. (per approfondimenti vedere pg 15 del dossier accluso alle due proposte di legge) >>

Secondo il parere di un illustre docente di diritto che abbiamo consultato per comprendere questo passaggio che ci appariva oscuro : << il dossier fa "un appunto", e raccomanda "implicitamente" ai parlamentari di preoccuparsi di fare in modo che la legge approvata (o il decreto legislativo, a valle di una eventuale delega) si preoccupi di inserire le disposizioni di abrogazione >>.

Premesso come già ampiamente ribadito che la nostra analisi non entra nel merito delle questioni del diritto e che la risposta dell'esperto da noi consultato ci ha chiarito lo scopo pratico di tale formula, vorremmo aggiungere una nostra riflessione. Siamo sicuri che il pluralismo dell'informazione si possa garantire solo attraverso la concessione di finanziamenti pubblici? La molteplicità delle fonti informative deve essere ricercata non elaborando meccanismi di selezione e controllo per accedere ai contributi, ma prevedendo una riflessione più profonda sulla composizione stessa del comparto informativo.

In questo modo non si attua l'incipit di tutte le proposte di legge e che riguarda il rispetto del principio di libertà d'espressione e pluralismo garantiti dall'art.21 della costituzione, ma si pongono limiti burocratici alla stessa libertà di espressione.

2) A.c.3345 << *Molteplici fattori, come il consolidamento della dimensione on line dell'informazione e la crisi economica, hanno tra l'altro prodotto negli ultimi anni una rivoluzione nel mondo dell'informazione che va regolata con estrema attenzione, onde evitare il soffocamento di tutte quelle realtà che non sono attualmente in grado di competere con la pervasività del fenomeno digitale o con le posizioni dominanti delle grandi testate. Modernizzazione e innovazione non possono risultare, infatti, le uniche parole d'ordine, in grado di risolvere qualsiasi criticità di ordine politico, sociale e culturale* >>.

Francamente non riteniamo condivisibile l'affermazione ivi riscontrata che attribuirebbe l'attuale stato di crisi del mondo dell'editoria giornalistica all'avvento del digitale. Pare che un presupposto di questo tipo si basi su un grave errore di fondo nell'interpretazione della rivoluzione digitale. Crediamo sia necessario chiarire a fondo questi concetti altrimenti non solo il mondo digitale non entrerà mai nei meccanismi di legge, ma apparirà già demonizzato a priori.

3) A.c.3317 << *rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti più uniforme alla normativa generale in materia; revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.* >>

Il ruolo di garanzia delle istituzioni giornalistiche, in particolare dell'Ordine dei giornalisti deve essere centrale. Serve naturalmente una profonda riforma dell'Odg. Crediamo sia necessario un passaggio di concertazione con Ordine e Fnsi e magari Inpgi e Casagit per definire criteri oggettivamente efficienti su tale materia soprattutto pensando alla odierna composizione del mondo dell'informazione: online, digitale, imprenditoria giornalistica, lavoratori autonomi, freelance, parasubordinati.

4) A.c. 3345 << *acquistare servizi di pubblicità on line da soggetti titolari di una partita IVA italiana Tra i soggetti obbligati ad avere partita IVA italiana - in quanto venditori di spazi pubblicitari on line – sono citati gli editori, le concessionarie pubblicitarie, i motori di ricerca o altri operatori pubblicitari*>>

Anche nel passaggio evidenziato dalla proposta di legge ci si concentra nell'elaborazione di meccanismi di controllo e non si prova a comprendere la realtà dei nuovi assetti del mondo digitale. E' determinante capire come poter tassare in modo congruo anche il web e i suoi operatori ovunque agiscano, ma non è a nostro avviso solo sforzandosi di creare nuove norme e regolamenti che si comprendono i nuovi scenari.

5) *Le startup innovative*

Bisognerebbe a nostro avviso tenere conto delle reali esigenze di chi fa impresa per produrre innovazione e non concentrarsi sulla creazione di nuove e più articolate regole.

Vorremmo far riflettere i proponenti sulla portata del fenomeno e non licenziare la rivoluzione digitale come un semplice avanzamento tecnologico.

6) A.c. 3317 <<Promozione della lettura dei quotidiani nelle scuole "Il Quotidiano in Classe", rivolta agli studenti delle scuole secondarie superiori.>>

Chiediamo un chiarimento sul motivo per cui sia stato inserito direttamente nella proposta di legge un unico esempio, peraltro privato, di attività in tal senso: Il Quotidiano in classe di Andrea Ceccherini.

Per comprendere meglio la nostra riflessione alleghiamo i due link successivi estratti dal sito Datamediahub: <http://www.datamediahub.it/2014/12/09/quotidiano-in-classe-prodest/#axzz3xmCr6sjh>

<http://www.datamediahub.it/2014/06/16/fuga-dai-quotidiani-fiducia-nellinformazione/#axzz3xmCr6sjh>

7) << Successivamente, l'art. 1 della L. 62/2001 ha previsto l'applicazione al prodotto editoriale (definito come prodotto realizzato su supporto cartaceo, compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici 14) delle disposizioni dell'art. 2 della L. 47/1948, nonché, nel caso di prodotto diffuso al pubblico con periodicità regolare e contraddistinto da una testata, di quelle di cui all'art. 5.

In base all'art. 16 della medesima L. 62/2001, tuttavia, dall'obbligo di registrazione sono esentati "i soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione" (ROC), iscrizione che è esplicitamente prevista quale condizione per l'inizio delle pubblicazioni. Tra questi, ai sensi dell'art. 1, co. 6, lett. a), n. 5), della L. 249/1997, le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale" 15 .

Sull'argomento si ricorda che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella relazione al Parlamento riferita al 2002, mise in rilievo i problemi di coordinamento tra la previsione recata dall'art. 16 della L. 62/2001 – che fa riferimento, sostanzialmente, agli editori tenuti all'iscrizione al ROC – e le disposizioni di cui all'art. 5 della L. 47/1948, che si riferisce ai proprietari che hanno l'obbligo di registrare le testate presso i tribunali. A tali incertezze, evidenziava la relazione, "si è tuttavia posto rimedio attraverso un'interpretazione restrittiva della norma di nuova introduzione, individuando l'ambito di operatività esclusivamente nei confronti di coloro che sono, allo stesso tempo, editori e proprietari della testata, cosicché solo per questi opera il regime di esenzione dall'obbligo di registrazione presso i tribunali" 16 . >>

(Il ROC, la cui tenuta è curata dall'AGCOM, ha la finalità di garantire la trasparenza e la pubblicità degli assetti proprietari, consentire l'applicazione delle norme concernenti la disciplina anti-concentrazione, la tutela del pluralismo informativo, il rispetto dei limiti previsti per le partecipazioni di società estere. Il Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del ROC, è stato emanato con delibera AGCOM n. 666/08/CONS e modificato, da ultimo, con delibera n. 565/14/CONS.)

Secondo la nostra lettura nelle proposte di legge: la A.c. 3317 lascia le cose come stanno secondo la normativa precedente. La A.c. 3345 cambia l'accesso ai contributi stabilendo che i soggetti destinatari dei medesimi debbano essere registrati presso i competenti tribunali.

Dal nostro punto di vista sarebbe auspicabile prevedere non solo l'iscrizione al tribunale per i soggetti coinvolti e di conseguenza sancire per legge la presenza indiscutibile di un direttore responsabile all'interno di ogni redazione; ma anche l'iscrizione al registro degli operatori della comunicazione quale aggiunta inderogabile per tutti. Questo non per introdurre ulteriori meccanismi di controllo burocratico ma per qualificare il più possibile il ruolo svolto da chi fa informazione. A questo proposito vorremmo aggiungere una nostra piccola proposta in tal senso ovvero cambiare le regole della registrazione in tribunale inserendo per legge la figura del giornalista professionista quale direttore responsabile della testata al posto dell'attuale giornalista pubblicitista.

8)A.c. 3345 <<A questi criteri se ne aggiunge uno attualmente in vigore, che concerne l'obbligo di vendita del 30 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali e del 35 per quelle locali, in modo da impedire quel fenomeno che, negli ultimi anni, ha favorito l'emergere di moltissime iniziative editoriali fantasma. >>

Un criterio utile ma che andrebbe ricalibrato su quello che davvero accade nelle edicole con attenzione molto più specifica e criteri meglio definiti fra locale e nazionale.

9) A.c. 3345 <<Il comma 3 stabilisce ulteriori criteri per l'accesso alle risorse del Fondo, che garantiscano in primis la tutela del lavoratore e la sua stabilizzazione con forme contrattuali a tempo indeterminato, oltre all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. >>

Il vincolo con il mondo del lavoro giornalistico dovrebbe essere molto più approfondito e anche in questo caso, come già ribadito, aggiornato ad una conoscenza reale della rivoluzione digitale in corso. Inteso come: qualità del lavoro svolto, nuove e vecchie figure professionali impiegate.

10) A.c. 3345 << (art.2) Il Fondo è dunque accessibile per cooperative giornalistiche editrici di giornali e periodici, costituite da almeno un anno, e agenzie di informazione radiofonica costituite nella forma di cooperative di giornalisti; viene dunque abbassato il requisito, attualmente di tre anni, che impedisce a molte imprese di nuova costituzione o start-up di accedere ai finanziamenti e, dunque, di consolidare la propria attività. Le imprese devono, inoltre, aver acquisito meno del 30 per cento dei costi complessivi dalle entrate pubblicitarie: ciò impone una scelta tra finanziamento prevalentemente privato e pubblico. Alle cooperative si aggiungono le piccole e medie imprese editrici di giornali quotidiani e periodici la cui maggioranza del capitale sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro; tuttavia, date le numerose, ambigue situazioni che hanno contraddistinto negli ultimi anni i finanziamenti a questi soggetti, viene disposto anche che, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, tali imprese debbano costituirsi in cooperative. Sono mantenuti anche i finanziamenti alle imprese radiofoniche con attività di informazione di interesse generale, ossia che trasmettono quotidianamente programmi informativi di carattere politico, economico, sociale, sindacale o religioso per almeno il 30 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20. Vengono preservate, consentendo loro l'accesso al Fondo, anche le imprese editrici di quotidiani espressioni di minoranze linguistiche, le imprese, associazioni ed enti che editano periodici per non vendenti, i prodotti editoriali delle associazioni dei consumatori e le iniziative editoriali on line attive o in fase progettuale sottoposte alla valutazione dell'apposita Commissione. Anche le imprese editrici di quotidiani e periodici, nonché le imprese radiofoniche organi di forze politiche possono accedere ai finanziamenti pubblici purché risultino rappresentate in almeno un ramo del Parlamento italiano o nel Parlamento europeo nella legislatura in corso o in una delle due legislature precedenti, onde evitare non solo di fornire sostegno e risorse a realtà scarsamente rappresentative o radicate, ma anche, di contro, che l'esclusione dalle istituzioni comporti automaticamente la marginalizzazione, con la conseguente impossibilità di dare voce alle minoranze del Paese. A questi soggetti si aggiungono: le start-up che presentino progetti editoriali innovativi attraverso un utilizzo prioritario delle nuove tecnologie e quelle che presentino progetti editoriali multiculturali, in grado di favorire e incentivare l'integrazione tra diverse culture. >>

La lettura di tale articolo fa sorgere spontanea la riflessione che si stia non pensando al reale universo mediatico ma a specifiche realtà. Ci sono altri soggetti imprenditoriali a nostro avviso che andrebbero coinvolti nella compilazione delle proposte di legge. Grazie alla rivoluzione digitale si sta facendo largo l'idea di una profonda modifica nei ruoli professionali del giornalismo. Una delle figure di cui bisognerebbe tenere conto è ad esempio quella del giornalista imprenditore.

11) A.c.3317 <<rimossa la riserva del 5 per cento dell'importo stanziato per i contributi diretti, prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 63 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2012, per le imprese editrici di periodici esercitate da

cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro (imprese di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250); in virtù di tale soppressione, quindi, la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi per il 2015 >>

Ci domandiamo se rimuovere per legge tale riserva non significhi di fatto per i soggetti interessati al provvedimento: la chiusura. Invece di salvaguardare la pluralità come entrambe le proposte di legge motivano nella premessa iniziale, potremmo trovarci di fronte ad una limitazione del pluralismo.

12) A.c. 3317 <<Art3 (principi e criteri direttivi della disciplina dei contributi)destinatari dei contributi : le imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche e gli enti senza fini di lucro, fatte salve esplicite eccezioni per particolari tipologie di pubblicazioni; esclusione dal finanziamento degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico e, comunque, di quelli che non contribuiscono in modo prevalente e significativo alla funzione informativa di carattere generale in materia politica, economica e sociale requisiti necessari: cambia da 5 anni a due anni, e con l'introduzione del passaggio all'edizione in formato digitale della testata, anche eventualmente in parallelo con l'edizione in formato cartaceo, la condizione necessaria per ricevere i finanziamenti. Nei decreti legislativi delegati deve, inoltre, essere garantito l'ingresso agli outsider mediante la previsione di finanziamenti, da assegnare con bandi annuali, a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione >>

Inutile a nostro avviso porre per legge l'obbligo dell'edizione online di una testata per ottenere i contributi. La riflessione ribadita più volte in questo documento attiene alla qualità dei prodotti informativi, alla loro utilità per la comunità e alla reale comprensione della rivoluzione digitale, non all'introduzione di nuovi e ulteriori meccanismi che disciplinano l'accesso ai fondi.